

## FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FACCIALI FILTRANTI FFP2 TRAMITE RDO MEPA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

### CAPITOLATO TECNICO

#### Art. 1. Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto i seguenti due lotti di fornitura:

#### **Lotto 1: Mascherine chirurgiche – Quantità n. 120.000 - CIG: 869654799B**

##### ***Caratteristiche:***

- Certificazione CE
- EN 14683:2019 Tipo I o Tipo II
- Monouso non riutilizzabile – durevole per almeno 8 ore
- Almeno due elastici per il fissaggio al volto

##### ***Requisiti di confezionamento:***

I dispositivi devono essere confezionati in pacchetti contenuti fino ad un massimo di 10 pezzi, contenuti in confezioni (scatola resistente) contenenti fino a 50 mascherine in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero di pezzi contenuti;
- dicitura monouso o non riutilizzabile;
- conformità alla norma di applicazione.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

#### **Lotto 2: Facciali filtranti FFP2 – Quantità n. 30.000 - CIG: 8696566949**

##### ***Caratteristiche:***

- Certificazione CE
- UNI EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR
- Monouso non riutilizzabile – durevole per almeno 8 ore
- Senza valvola di espirazione
- Pieghevole
- Almeno due elastici per il fissaggio al volto
- Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo

### **Requisiti di confezionamento:**

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che garantiscano che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. In particolare, i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, contenuti in confezioni (scatola resistente) contenenti fino a 50 pezzi in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni devono riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero di pezzi contenuti;
- dicitura monouso e/o non riutilizzabile;
- conformità alla norma di applicazione.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

## **Art. 2. Importo presunto della fornitura**

### **Lotto 1: Mascherine chirurgiche - CIG: 869654799B**

Prezzo unitario stimato per singola mascherina: € 0,30, per un importo totale stimato pari ad € 36.000,00 + IVA.

### **Lotto 2: Facciali filtranti FFP2 - CIG: 8696566949**

Prezzo unitario stimato per singolo facciale filtrante: € 1,00, per un importo totale stimato pari ad € 30.000,00 + IVA.

## **Art. 3. Modalità di aggiudicazione**

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120 del 11/09/2020 (ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 previa richiesta di preventivi offerta tramite MEPA a tutte le ditte che presenteranno manifestazione d'interesse, senza limitazione alcuna.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che presenterà la massima percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo complessivo stimato.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate.

Non sono ammesse varianti all'offerta.

In fase di offerta dovrà essere allegata, per ogni lotto, la scheda tecnica e il certificato di conformità del prodotto.

Nel certificato di conformità dei facciali filtranti dovrà essere riportato:

- nome e codice numerico dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario
- identificazione del dispositivo
- riferimenti delle norme applicate
- data di rilascio e data di scadenza

Le ditte che presenteranno prodotti non corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o certificazioni non conformi verranno escluse dalla procedura.

La fornitura deve essere comprensiva di ogni spesa di trasporto e scarico presso la sede dell'Agenzia Forestale Regionale (di seguito AFoR) situata in Via Pietro Tuzi, 7 a Perugia. Le suddette operazioni sono quindi a totale carico della Ditta aggiudicataria (di seguito Ditta), compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esonerando quindi l'AFoR da qualsiasi responsabilità in merito a tali operazioni.

A tale scopo si precisa che sono previste consegne ripartite nel tempo (orientativamente n. 4 per ciascun lotto) sulla base delle richieste da parte dell'AFoR in base alle necessità connesse alla gestione emergenziale.

#### **Art. 4. Durata**

La fornitura in questione avrà durata di mesi dodici a decorrere dalla data di stipula del contratto che avverrà tramite MePa.

#### **Art. 5. Verifica di conformità della fornitura**

Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate in esatta conformità agli ordini emessi. La Ditta dovrà evadere gli ordinativi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Il materiale fornito dovrà corrispondere a quello richiesto, così come descritto nell'art. 1 del presente capitolato.

Nel caso di non corrispondenza l'AFoR inoltrerà alla Ditta formale contestazione scritta entro tre giorni dal riscontro delle predette anomalie. In tal caso la Ditta dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione; in caso di inadempienza verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo. Trascorsi comunque sette giorni, senza che la Ditta abbia adempiuto a quanto richiesto, si provvederà alla risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno sofferto da AFoR.

#### **Art. 6. Contratto**

il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del MePa.

La Ditta che risulterà aggiudicataria è tenuta a presentare la dovuta documentazione e ad adempiere agli obblighi necessari alla stipula del contratto, nei termini che saranno indicati da AFoR. Le spese di stipula del contratto saranno a carico della Ditta. In caso di inadempienza si passerà al secondo in graduatoria.

La Ditta è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori di settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

#### **Art. 7. Penalità e clausola risolutiva**

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente art. 5 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto del contratto, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo stabilito; superata tale misura l'AFoR può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'affidatario.

L'AFoR potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. Mancato rispetto del termine per l'evasione degli ordinativi.
2. Sospensione ingiustificata della fornitura (al riguardo è da precisarsi che l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non dà diritto alla sospensione delle forniture).
3. Situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della Ditta appaltatrice.
4. Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale delle forniture.
5. Frode dell'Appaltatore.

L'AFoR si riserva comunque la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e morali subiti durante l'esecuzione del contratto.

#### Ritardi dovuti a causa di forza maggiore

La Ditta potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente. L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'AFoR entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non verrà riconosciuta e la Ditta sarà soggetta alle penali previste per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze della Ditta tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore: l'interruzione dell'attività della Ditta per ferie e/o festività.

#### **Art. 8. Pagamenti e modalità di fatturazione**

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative fatture che dovranno essere emesse secondo il regime di Fatturazione Elettronica, accompagnate dalle bolle di consegna (DDT) e dal buono d'ordine per avvenuta fornitura regolarmente effettuata, debitamente vistate dall'incaricato al ritiro merce.

L'AFoR è soggetta allo split payment per cui nella fattura elettronica si dovrà indicare la "S" per la scissione dei pagamenti.

La Ditta dovrà applicare il regime di IVA in vigore al momento della fatturazione, in relazione allo stato emergenziale in corso.

La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tale fine la Ditta è obbligata a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **Art. 9. Garanzia definitiva**

La Ditta, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà prestare una garanzia definitiva nelle misure e nelle forme stabilite dall'art. 93, commi 2 e 3 e art.103 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., calcolata sul valore presunto offerto per l'intera fornitura.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art.103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

#### **Art. 10. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 Legge n.136/2010 s.m.i.)**

La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare dovrà impegnarsi a:

- a) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità (data, luogo di nascita e residenza) ed il Codice Fiscale della persona delegata ad operare su di esso con indicazione di ruoli e poteri;

**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

- b) effettuare tutte le operazioni bancarie relative alla fornitura in questione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato alla prestazione richiesta ed a riportare sui pagamenti stessi il numero del CIG che verrà comunicato dall'AFoR;
- c) effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i. con le modalità ivi previste.

**Art. 11. Controversie**

Per ogni eventuale controversia che dovesse verificarsi durante il rapporto tra la Ditta e l'AFoR, il Foro competente sarà quello di Perugia.

**Art. 12. Privacy**

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal Regolamento stesso, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

**Il Responsabile Unico del Procedimento****Ing. Chiara Goretti**

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*